



CITTA' DI MOTTOLA
Prov. Taranto

l.p. n. 04 DEL 18/01/20

Allegato sostanziale alla
delib. G.C.
N. 4 del 18-01-2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO "TRASPORTO SOCIALE"

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, la erogazione e i criteri di accesso al servizio di "trasporto Sociale" organizzato dal Comune, mediante l'utilizzo di autoveicolo FIAT mod. Scudo, per il trasporto di N. 8 passeggeri, attrezzato con elevatore omologato, a norma di legge, per il trasporto di N. 3 sedie a rotelle.

Art. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di "Trasporto Sociale", rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune, al fine di consentire a persone in situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi di normali mezzi pubblici o privati, per accedere ai servizi di cui necessitano.

Il "Trasporto Sociale" è un servizio a titolo gratuito, utile a facilitare l'accesso solo alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici e alle sedi di pubblici servizi, nell'ambito del territorio di competenza dell'AUSL TA.

Il servizio "Trasporto Sociale" può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio di "Trasporto Sociale" sono le persone residenti nel Comune di Mottola, che siano anziani, disabili, cittadini in condizioni di disagio fisico, psichico, sociale o familiare.

Le particolari esigenze e difficoltà dei suddetti cittadini dovranno essere segnalate dal Servizio Sociale. Il servizio può essere, altresì, destinato all'espletamento delle attività connesse al trasporto di persone svantaggiate e che si trovino in situazioni di bisogno, essendo prive di idonea rete familiare.

Potranno, ancora, usufruire del servizio i profughi, i rifugiati, aventi titolo all'assistenza, gli stranieri dimoranti nel Comune di Mottola. Le persone non autosufficienti, parzialmente autosufficienti o i minori dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia o dal legale rappresentante, che dovrà garantire la necessaria assistenza.

Art. 4 - CONDUCENTI

L'automezzo sarà guidato, all'occorrenza, da personale autista del Comune.

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, il servizio dal Lunedì al Sabato nel seguente orario:

- 9,00 - 11,00

- 15,00 - 17,00 .

L'automezzo, inoltre, potrà essere guidato e utilizzato dalle Associazioni di Volontariato locali, riconosciute e iscritte all'Albo Regionale, per documentate necessità strettamente legate all'attività di volontariato.

Art. 5 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Gli interessati possono richiedere il " Trasporto Sociale " presentando al Comune istanza, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su moduli predisposti dal Servizio Sociale. La richiesta, salvo casi di urgenza particolare ed eccezionale, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la prima richiesta di trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e le verifiche necessarie.

La richiesta di prenotazione dell'intervento su moduli da ritirare presso lo stesso Ufficio Servizi Sociali, dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno quattro giorni rispetto alla data prevista per il servizio trasporto, per consentire un'adeguata programmazione dei servizi.

Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell'intervento dovranno essere comunicate all'Ufficio Servizi Sociali, entro 24 ore dall'effettuazione del trasporto programmato.

Nel caso in cui dovessero pervenire prenotazioni in numero superiore rispetto alle possibilità di servizio, le stesse saranno soddisfatte in ordine di acquisizione agli atti del Comune.

Art. 6 - VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE

La domanda di accesso al servizio sarà valutata dalla Assistente Sociale per l'accertamento, la verifica del bisogno e per le modalità dell'intervento. Entro il termine di gg. 8 dalla data di presentazione della domanda, sarà comunicato al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato.

Art. 7 - ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposita Assicurazione garantita dalla Società che ha fornito l'autoveicolo in comodato all'Ente.